

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2878)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1968
(V. Stampato n. 4878)*

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1968*

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America ed il Canada

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ferme restanti le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canada deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.

Art. 2.

Sui contenitori del prodotto di cui all'articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

a) il nome e la ragione sociale e la sede legale dell'esportatore;

b) il peso netto e lordo espresso in chilogrammi;

c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora.

È consentito l'uso di una sigla in sostituzione dell'indicazione di cui alla lettera *a)*. A richiesta dell'importatore è altresì consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera *b)* anche in libbre ed onces. È inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

Art. 3.

Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

Art. 4.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'articolo 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canada è effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalità determinate con decreto del Ministro per il commercio estero, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto a controllo.

Art. 6.

Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 7.

È concesso un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casse e cartoni) non conformi alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

1) PEZZATURE:

Non inferiore a chilogrammi 10 per forma (tollerato il 10 per cento di forme non inferiori ai chilogrammi 9 per partita). Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a centimetri 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature e focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

2) PASTA:

a) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color pagliarino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigie, gialle).

b) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. È ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purchè in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile e mantecata, oppure con occhiatura molto grassa e/o piccola e diffusa.

3) AROMA E SAPORE:

a) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

b) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.